

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO ART.13/b CCNL /FISM

Regione Emilia-Romagna

Tra la

FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE - FISM Regionale dell'EMILIA E ROMAGNA legalmente rappresentata dal suo Presidente **Dott. Luca Iemmi**, assistito dal rag. **Marocchi Giuseppe**, Referente regionale Fism per il contratto collettivo

e le seguenti **Organizzazioni Sindacali**:

- **CISL SCUOLA della Regione Emilia e Romagna**, rappresentata dal **Dott. Franco Holler**
- **FLC CGIL della Regione Emilia e Romagna**, rappresentata dal **Dott. Roberto Bussetti**
- **UIL SCUOLA della Regione Emilia e Romagna**, rappresentata dall'**Avv. Del Paggio Emidio**
- **SNALS SCUOLA della Regione Emilia e Romagna**, rappresentata dal **Dott. Gianfranco Samori**,

premessi che

- in data 12 dicembre 2016 è stato sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro FISM, per il personale addetto ai servizi all'infanzia ed alle scuole dell'infanzia non statali;
- le parti intendono innanzitutto confermare che ogni programmazione degli orari di lavoro di tutto il personale deve assicurare agli alunni delle scuole e dei nidi, sia sotto l'aspetto della continuità che della qualità, la migliore assistenza e formazione possibile;
- l'art. 13), punto B), lett. a) prevede la contrattazione decentrata a livello regionale per la definizione dei principi e dei criteri per la distribuzione dell'orario di lavoro del personale;
- viene rilevata la necessità di armonizzare, in campo regionale, la facoltà per le singole strutture di adottare l'orario di lavoro che meglio soddisfi le esigenze della didattica, del personale e delle necessità delle famiglie;

tutto quanto premesso e considerato,

si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- 2) Le parti, appurata la frequente necessità per le scuole di adottare per il personale docente l'estensione dell'orario settimanale fino a 35 ore settimanali, e nello stesso tempo consentire una flessibilità dello stesso per necessità della scuola, del personale o per ragioni contingenti, convengono di definire le condizioni per tali esigenze con il presente accordo.

3) Orario settimanale variabile per il solo PERSONALE DI VI^ LIVELLO – Cumulo Ore


Nel caso in cui il Gestore, per la struttura, abbia adottato per l'anno scolastico un orario di lavoro superiore alle 32 ore settimanali per il personale docente di VI livello, come previsto dall'art. 57 del CCNL, si convengono le seguenti possibilità, previa comunicazione del Gestore al singolo dipendente e conseguente adesione volontaria sottoscritta dall'interessato entro l'inizio dell'anno scolastico di riferimento:

- Flessibilità in aumento:

a) In considerazione delle particolari caratteristiche ed esigenze del settore, nonché allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario, si conviene l'introduzione della flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.

b) Al fine di fare fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa della scuola o di parti di essa, l'Ente gestore potrà realizzare, nei termini dell'art. 57 del CCNL Fism vigente, diversi regimi di orario con il superamento, durante l'anno scolastico, dell'orario contrattuale con il limite di 40 ore settimanali, superabili per un massimo di 5 settimane per anno scolastico, pari a:

- 140,00 ore, nel caso la scuola abbia adottato l'orario settimanale di h. 32+3;
- 96,00 ore, nel caso la scuola abbia adottato l'orario settimanale di h. 32+2;



- 51,00 ore, nel caso la scuola abbia adottato l'orario settimanale di h. 32+1;
- c) I dipendenti interessati dalla flessibilità percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale previsto dal CCNL. Superando il pacchetto di ore di cui al precedente punto b) le ore in eccesso, escluse quelle previste dall'art. 58 del CCNL, saranno retribuite con le maggiorazioni previste dall'art. 61 del CCNL.
- d) A fronte delle ore di flessibilità di cui al precedente punto a) e b) i docenti recupereranno, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, le ore eccedenti effettuate come permessi giornalieri retribuiti, anche conglobati, secondo quanto previsto dall'art. 57 del CCNL.
- e) Qualora al 31 agosto di ogni anno risultasse ancora da godere parte dei permessi giornalieri retribuiti di cui al secondo comma dell'art. 57, gli stessi verranno trasformati a tutti gli effetti quali ferie e gestiti unitamente alle stesse.

Flessibilità in diminuzione

f) Nel caso in cui il docente richieda, ed il Gestore autorizzi, di non prestare ore programmate eccedenti le 32 settimanali per un determinato periodo di tempo all'interno dell'anno scolastico in corso, dovrà effettuare il relativo recupero entro la fine dello stesso.

Qualora non vi fosse, per qualsiasi motivo, debitamente documentato, la possibilità di recuperare le ore non effettuate, l'Ente gestore diminuirà, in proporzione alle ore non lavorate oltre le 32, i giorni compensativi di cui all'art. 57 del CCNL detraendone la retribuzione corrispondente nel mese di agosto dell'anno scolastico in corso, oppure, per il personale a tempo indeterminato, richiederne il recupero entro l'anno scolastico successivo.

4) Orario settimanale variabile per il personale dei servizi educativi di V[^] livello

Nel caso in cui il Gestore ritenga di evitare l'attivazione del servizio di nido /primavera in determinati periodi dell'anno, all'inizio dell'anno scolastico lo stesso può concordare con gli addetti ai servizi educativi tramite accordo sottoscritto dalle parti interessate, che durante l'anno scolastico gli stessi prestino la propria attività per un orario superiore a quanto previsto dal CCNL (35 ore) con il limite massimo di 40 ore settimanali, e che le ore eccedenti prestate vengano accantonate nella "banca ore".

5) Orario settimanale variabile per il personale dei livelli I-II-III-IV-VII. – Cumulo ore

Nel caso in cui il Gestore, ritenga di evitare l'attivazione del servizio a cui i dipendenti sono addetti, in determinati periodi dell'anno, all'inizio dell'anno scolastico lo stesso può concordare tramite accordo sottoscritto dalle parti interessate, con il personale inquadrato nei livelli I-II-III-IV-VII, che durante l'anno scolastico gli stessi prestino la propria attività per un orario superiore a quanto previsto dal CCNL (37 ore) con il limite massimo di 40 ore settimanali, e che le ore eccedenti prestate vengano accantonate nella "banca ore".

6) Banca delle Ore

Per il personale di tutti di tutti i livelli, **con esclusione del VI^o**, al fine di consentire una migliore verificabilità della situazione personale per la corretta gestione della flessibilità, nonché ogni altra situazione personale, è istituita la "banca ore" nella quale dovrà confluire la gestione delle ore di flessibilità svolte dai dipendenti di cui ai precedenti articoli 4) e 5), onde consentire la loro utilizzazione o nei periodi di sospensione dell'attività didattica, oppure consentire, a richiesta del dipendente, il loro utilizzo anche durante il periodo di attività didattica, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Qualora si determini un saldo attivo o passivo, salvo diversi accordi fra le parti interessate, si procederà come segue:

- con la busta paga relativa al mese di agosto dell'anno scolastico in corso le ore lavorate in eccesso verranno retribuite con la maggiorazione del lavoro straordinario, mentre le ore non recuperate verranno detratte; nel caso in cui queste ultime non siano state recuperate a seguito di assenze per malattia, maternità o infortunio, le stesse potranno essere recuperate entro l'anno scolastico successivo. Tuttavia, qualora il Gestore, pur constatando la disponibilità del dipendente alla prestazione lavora-

tiva, decida di non richiedere alcun recupero, in tale momento le ore residue in negativo verranno azzerate senza alcuna detrazione della retribuzione.

7) Compensi per l'adozione dell'accordo sulla flessibilità

Durante il periodo di adozione, da parte del Gestore, della flessibilità dell'orario di lavoro come stabilita dal presente accordo, ai dipendenti di VI livello a cui sarà applicata, competerà, a titolo di "indennità di flessibilità", un corrispettivo annuale di :

€. 80,00 (ottanta/00) nel caso di adozione della flessibilità di 51 ore;

€. 100,00 (cento/00), nel caso di adozione della flessibilità di 96 ore;

€. 120,00 (centoventi/00), nel caso di adozione della flessibilità di 140 ore.

Per gli altri livelli contrattuali (I-II-III-IV-V-VII) € 100,00 (cento/00) nel caso di adozione della flessibilità.

Nel caso di assenze superiori a 90 giorni lavorativi nell'anno scolastico, i valori di cui sopra verranno rapportati in proporzione al periodo effettivamente lavorato.

Il Pagamento della "indennità di flessibilità" sarà liquidato con la retribuzione relativa al mese di agosto dell'anno scolastico di applicazione della flessibilità, o al termine del rapporto di lavoro se precedente.

8) Proporzionalità dell'orario di lavoro a part-time

Tutti gli istituti contrattuali previsti nel presente accordo sono applicabili ai contratti di lavoro a part-time con la stessa percentuale, qualunque essa sia, prevista dai rispettivi contratti individuali sottoscritti.

9) Controversie

Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente accordo saranno definite a livello regionale dall'apposita Commissione Paritetica istituita dalla FISM e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.

10) Durata

Il presente accordo avrà effetto per l'anno scolastico 2017/2018 e, salva verifica delle parti da effettuarsi entro il 15 luglio 2018, con l'approvazione di tutte le Parti firmatarie, verrà prorogato per l'anno scolastico 2018/2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, 27 luglio 2017

Il Presidente F.I.S.M.- E.R. dott. Luca Lemmi

Il Referente Regionale Fism Rag. Giuseppe Marocchi

FLC CGIL Roberto Bussetti.....

CISL SCUOLA Franco Holler.....

UIL SCUOLA Avv Emidio Del Paggio.....

SNALS SCUOLA Gianfranco Samorì.....